

$\frac{A_{I2}}{I49}$

Roberto Virzo

# Le controversie nel diritto del mare

*Profili procedurali*



Copyright © MMVII  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133 A/B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1144-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2007

## *Indice–Sommaro*

### *Introduzione*

1. Pluralità di procedimenti esperibili per la risoluzione di controversie internazionali relative al diritto del mare ..... 9
2. Problemi di coordinamento dei suddetti procedimenti ..... 15

### Capitolo I

#### *I procedimenti di risoluzione delle controversie previsti in accordi internazionali in materia di diritto del mare*

3. L’inserimento di clausole che si limitano a stabilire un obbligo di negoziato o che prevedono un ricorso solo facoltativo a procedimenti di risoluzione delle controversie in accordi relativi al diritto del mare ..... 21
4. Il ricorso obbligatorio alla conciliazione per la risoluzione di alcune categorie di controversie previsto da accordi relativi al diritto del mare ..... 27
5. Il ricorso a sistemi cosiddetti «quasi–giurisdizionali» di risoluzione delle controversie previsto da accordi riguardanti il commercio internazionale, tra l’altro, di risorse naturali marine ..... 39
6. L’inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in accordi in materia di conservazione e gestione di risorse biologiche marine ..... 47
7. L’inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in accordi bilaterali relativi alla conservazione, estrazione e gestione di idrocarburi o di altre risorse minerarie marine condivise ..... 58
8. Il ricorso al regolamento giudiziario e all’arbitrato previsto dalla parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ..... 64

9. Il ricorso al regolamento giudiziario e all'arbitrato previsto dalla parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare .....	71
10. <i>Segue</i> : la prescrizione di misure cautelari nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale .....	81
11. <i>Segue</i> : il procedimento azionabile per il pronto rilascio di navi ed equipaggi stranieri .....	86
12. L'applicazione <i>mutatis mutandis</i> della parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevista da alcuni recenti trattati multilaterali .....	97
13. L'inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in recenti accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente e, in particolare, dell'ambiente marino .....	105
14. Il ricorso a procedimenti di <i>compliance</i> istituiti dalle Conferenze delle parti di taluni trattati ambientali .....	118
15. Il ricorso ad organi giurisdizionali istituiti nell'ambito di accordi e organizzazioni regionali di integrazione economica ...	123

## Capitolo II

### *Il coordinamento di procedimenti esperibili per la soluzione di una stessa controversia internazionale relativa al diritto del mare*

16. Il concorso tra obblighi di regolamento di una controversia relativa al diritto del mare. L'applicabilità delle norme sui trattati alle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia .....	131
17. L'applicabilità della disciplina inerente ai rapporti tra accordi successivi stabilita dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: <i>a</i> ) il ricorso a clausole di coordinamento .....	138
18. <i>Segue</i> : classificazione delle clausole di coordinamento (previste o meno dall'art. 30 par. 2 della Convenzione sul diritto dei trattati): <i>i</i> ) clausole di subordinazione. In particolare, le clausole di subordinazione inserite negli articoli 281 e 282 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ....	145

19. <i>ii)</i> clausole di compatibilità .....	156
20. <i>iii)</i> clausole di prevalenza .....	159
21. <i>iv)</i> clausole di giurisdizione esclusiva contenute in accordi istitutivi di organizzazioni regionali di integrazione economica. In particolare gli articoli 292 del Trattato CE e 193 del Trattato Euratom .....	163
22. <i>b)</i> l'applicazione del principio <i>lex posterior derogat priori</i> in base all'art. 30 paragrafi 3 e 4 lett. <i>a)</i> della Convenzione sul diritto dei trattati. La rilevanza marginale, ai fini della presente indagine, del problema degli accordi successivi vertenti sulla stessa materia con coincidenza solo parziale di contraenti .....	174
23. Il ricorso al principio <i>lex specialis derogat lex generali</i> .....	178

### Capitolo III

*Il coordinamento di procedimenti attivati  
per la soluzione di una stessa controversia internazionale  
relativa al diritto del mare*

24. Il concorso tra procedimenti, di cui almeno uno diplomatico, attivati per il regolamento della stessa controversia relativa al diritto del mare .....	189
25. Il problema del coordinamento nelle ipotesi di concorso tra procedimenti ad esito vincolante attivati per il regolamento della stessa controversia relativa al diritto del mare: <i>a)</i> la riunione di più processi instaurati dinanzi al medesimo tribunale internazionale .....	202
26. <i>b)</i> la questione della litispendenza .....	203
27. <i>c)</i> i limiti derivanti dall'efficacia di cosa giudicata delle sentenze internazionali .....	209

## INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Pluralità di procedimenti esperibili per la risoluzione di controversie internazionali relative al diritto del mare. — 2. Problemi di coordinamento dei suddetti procedimenti.

1. — Alcuni fenomeni che negli ultimi decenni stanno trasformando l'ordinamento giuridico della Comunità internazionale incidono significativamente sull'evoluzione del diritto del mare.

Sotto il profilo sostanziale, è ad esempio emblematica anche in tale branca del diritto internazionale la moltiplicazione di accordi internazionali — tanto bilaterali, quanto multilaterali (questi ultimi, a loro volta, tendenzialmente universali, come le convenzioni di codificazione di Ginevra del 29 aprile 1958<sup>1</sup> e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982<sup>2</sup>, oppure regionali) — relativi a numerose e differenti materie: dalle comunicazioni marittime al contrasto della pirateria, della tratta di esseri umani e di altre attività illecite commesse via mare; dalla conservazione delle risorse biologiche alla disciplina della pesca e del commercio di prodotti ittici; dallo sfruttamento e conservazione di risorse minerarie dei fondali marini alla protezione del patrimonio culturale subacqueo; dalla preservazione e protezione dell'ambiente, in generale, e marino, in particolare, alla istituzione di zone denuclearizzate; dalla delimitazione dei confini marittimi alla disciplina delle zone polari e delle loro risorse. Parimen-

---

<sup>1</sup> Cfr. Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua (Ginevra, 29 aprile 1958; in vigore dal 10 settembre 1964) in *United Nations Treaty Series*, vol. 506, p. 205 ss.; Convenzione sulla piattaforma continentale (Ginevra, 29 aprile 1958; in vigore dal 10 giugno 1964), *ivi*, vol. 499, p. 311 ss.; Convenzione sull'alto mare (Ginevra, 29 aprile 1958; in vigore dal 30 settembre 1962), *ivi*, vol. 450, p. 82 ss.; Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare (Ginevra, 29 aprile 1958; in vigore dal 20 marzo 1966) *ivi*, vol. 559, p. 285 ss. A tali Convenzioni deve aggiungersi il Protocollo facoltativo sulla risoluzione delle controversie relativo alle Convenzioni sul diritto del mare (Ginevra, 29 aprile 1958; in vigore dal 30 settembre 1962), *ivi*, vol. 450, p. 169 ss.

<sup>2</sup> Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982; in vigore dal 16 novembre 1994), in *United Nations Treaty Series*, vol. 1833, p. 3 ss.

ti hanno assunto e assumono grande rilievo nell'evoluzione del diritto del mare<sup>3</sup> la formazione di nuove norme consuetudinarie e di principi generali oltre che la sempre più diffusa adozione da parte di organizzazioni internazionali tanto di raccomandazioni e altri atti non obbligatori quanto di atti vincolanti.

Anche prendendo in considerazione la materia del regolamento di controversie internazionali relative al diritto del mare — su cui, esclusivamente, ci si soffermerà nel prosieguo del presente lavoro —, risulta agevole verificare il manifestarsi di tendenze in atto nella Comunità internazionale<sup>4</sup>, quali la disponibilità nei confronti dei procedimenti di

---

<sup>3</sup> Su tale evoluzione, si vedano, nella dottrina italiana, tra gli altri, B. CONFORTI, *Il regime giuridico dei mari*, Napoli, 1957; M. GIULIANO, T. TREVES, T. SCOVAZZI, *Diritto internazionale*<sup>2</sup>, vol. II, Milano, 1983, pp. 161–331; T. TREVES, *Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de la mer*, in *Recueil des Cours*, vol. 223, 1990, p. 9 ss. ID., *L'état du droit de la mer au début du 21<sup>e</sup> siècle*, in *La Méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21<sup>e</sup> siècle* (a cura di G. Cataldi), Bruxelles, 2002, p. 13 ss.; A. DEL VECCHIO, *Mare (diritto internazionale del)*, in *Enciclopedia del diritto*, II vol. di aggiornamento, Milano, 1998, p. 509 ss.; U. LEANZA, *Il diritto degli spazi internazionali*, vol. I, pp. 57–269 e vol. II, pp. 5–105, Torino, 1999; T. SCOVAZZI, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours*, vol. 286, 2000, p. 39 ss.; ID., *Elementi di diritto internazionale del mare*<sup>3</sup>, Milano, 2002; G. CATALDI, *Mare (diritto internazionale)*, in *Dizionario di diritto pubblico* (diretto da S. Cassese), vol. IV., Milano, 2006, p. 3583 ss.

<sup>4</sup> Sulle recenti tendenze in materia di risoluzione delle controversie internazionali e sulla «moltiplicazione» di tribunali internazionali, la letteratura è ormai ragguardevole. Si vedano, tra gli studi pubblicati nell'ultimo decennio, J. I. CHARNEY, *Third Party Dispute Settlement in International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 1997, p. 65 ss. (ID. *Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?* In *Recueil des Cours*, vol. 271, 1998, p. 101 ss.; ID., *The Impact on the International Legal System of the Growth of International Courts and Tribunals*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1999, p. 697 ss.); T. TREVES, *Recent Trends in the Settlement of International Disputes*, in *Cursos euromediterráneos Bancaja de derecho internacional*, 1997, p. 395 ss. (ID., *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, 1999; ID., *Le Tribunal international du droit de la mer et la multiplication des juridictions internationales*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 726 ss.); G. HAFNER, *Should one Fear the Proliferation of Mechanisms for the Peaceful Settlement of Disputes?*, in *Règlement pacifique des différends entre Etats: perspectives universelle et européenne* (a cura di L. Caflisch), The Hague, 1998, p. 25 ss.; A. DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali nell'evoluzione della Comunità internazionale*, in *Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti*, vol. I, Milano, 1999, p. 147 ss. (ID., *Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali tra globalizzazione e frammentazione*, Milano, 2003; ID. *Globalization and its Effect on International Courts and Tribunals*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2006, p. 1 ss.); B. KINGSBURY, *Is the Proliferation of International Courts and Tribunals a Systemic Problem?*,



soluzione ad esito vincolante; il favore, anzi, che l'arbitrato e la giurisdizione internazionale sembrano incontrare, specialmente da parte di Paesi con economie in difficoltà, meno competitive o in transizione e dei quali era nota in passato una certa diffidenza verso siffatti procedimenti; il sempre più frequente inserimento in accordi multilaterali di clausole compromissorie, clausole giurisdizionali o di norme comportanti quantomeno l'obbligo di sottoporre le controversie relative all'interpretazione ed applicazione degli accordi in questione a procedimenti istituzionalizzati e caratterizzati dall'interposizione di un terzo, ancorché non ad esito vincolante (ad esempio, procedimenti di conciliazione); la cosiddetta «moltiplicazione» (o «proliferazione»<sup>5</sup>),

---

in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1999, p. 679 ss.; C. P. R. ROMANO, *The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle*, ivi, p. 709 ss.; Ph. J. SANDS, R. MACKENZIE, Y. SHANY, *Manual on International Courts and Tribunals*, London, 1999; F. ORREGO VICUÑA, Ch. PINTO, *The Peaceful Settlement of Disputes: Prospects for the Twenty-first Century*, in *The Centennial of the First Peace Conference* (a cura di F. Kalshoven), The Hague, 2000, p. 388 ss.; N. RONZITTI, *Peaceful Settlement of Disputes as an Instrument for Conflict Prevention*, in *Scritti alessandrini in onore di Benedetto Conforti settuagenario*, Napoli, 2000, p. 95 ss.; R. P. ANAND, *Enhancing the Acceptability of Compulsory Procedures of International Dispute Settlement*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2001, p. 1 ss.; Th. BUERGENTHAL, *Proliferation of International Courts and Tribunals: Is It Good or Bad?*, in *Leiden Journal of International Law*, 2001, p. 267 ss.; L. CAFLISCH, *Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques*, in *Recueil des Cours*, vol. 288, 2001, p. 245 ss.; A. G. LÓPEZ MARTÍN, *Judicialización y Sectorización del Derecho Internacional*, in *Anuario Argentino de Derecho Internacional*, 2001, p. 145 ss.; A. WATTS, *Enhancing the Effectiveness of Procedures of International Dispute Settlement*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, p. 21 ss.; M. COUSTON, *La multiplication des juridictions internationales*, in *Journal de droit international*, 2002, p. 7 ss.; L. BOURGOGNE-LARSEN, *Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international*, in *La juridictionnalisation du droit international* (a cura della *Société Française pour le Droit International*), Paris, 2003, p. 203 ss.; S. KARAGIANNIS, *La multiplication des juridictions internationales. Un système anarchique?*, ivi, p. 7 ss.; A. M. SLAUGHTER, *A Global Community of Courts*, in *Harvard International Law Journal*, 2003, p. 191 ss.; F. ORREGO VICUÑA, *International Dispute Settlement in an Evolving Global Society*, Cambridge, 2004; G. ZICCARDI CAPALDO, *Global Trends and Global Court: the Legitimacy of World Governance*, in *The Global Community Yearbook of International Law & Jurisprudence*, 2004, p. 127 ss.; Ch. TOMUSCHAT, *Article 2, para. 3 UN Charter*, in *The Statute of the International Court of Justice* (a cura di A. Zimmermann, Ch. Tomuschat, K. Oellers-Frahm), Oxford, 2006, p. 65 ss.; ID. *Article 33 UN Charter*, ivi, p. 107 ss. A tali studi si aggiungano quelli più specificamente dedicati ai problemi dei conflitti di giurisdizione fra tribunali internazionali e del loro coordinamento (sui quali *infra*, nota 19)

<sup>5</sup> Nel presente lavoro si è preferito descrivere il fenomeno in questione con il termine «moltiplicazione», più neutro rispetto al termine «proliferazione» il quale è solitamente caricato di una valutazione negativa. In tal senso tra gli altri S. KARAGIANNIS, *La*

in parte dovuta al processo di globalizzazione<sup>6</sup>, di meccanismi definiti come «quasi-arbitrali» o «quasi-giurisdizionali», di procedimenti di «compliance»<sup>7</sup> e di nuovi tribunali internazionali (a taluni dei quali, peraltro, hanno accesso anche organizzazioni internazionali, persone fisiche e giuridiche), aventi, il più delle volte, una competenza *ratione materiae* particolare; la «specializzazione», quindi, di molti tra tali tribunali e meccanismi di risoluzione e/o prevenzione delle controversie internazionali.

Riflette significativamente talune di siffatte tendenze il sistema di risoluzione delle controversie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare<sup>8</sup>, cui pertanto appare opportuno accen-

---

*multiplication des juridictions internationales. Un système anarchique?*, cit., p. 13, nota 25, che osserva ad esempio come «dans la langue française contemporaine le terme de prolifération a pris une connotation nettement péjorative».

<sup>6</sup> Sul rapporto tra globalizzazione e moltiplicazione di tribunali internazionali, v. ad esempio, R. HIGGINS, *Respecting Sovereign States and Running a Tight Courtroom*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2001, p. 121 ss.; ID. *The ICJ, The ECJ, and the Integrity of International Law*, ivi, 2003, p. 1 ss., e A. DEL VECCHIO, *Giurisdizione internazionale e globalizzazione*. cit., pp. 23 ss. secondo la quale, peraltro (p. 103): «Nella comunità internazionale attuale non opera [...] soltanto il fenomeno della globalizzazione e la connessa tendenza a dare vita a sistemi di integrazione sempre più ampi, bensì anche un diverso e per certi versi, opposto dinamismo: la spinta alla frammentazione, che insieme al primo incide profondamente sulla configurazione tradizionale della sovranità dello Stato e, al pari del primo dinamismo, contribuisce alla proliferazione degli organi giurisdizionali internazionali».

<sup>7</sup> Su tali procedimenti, si veda *infra* § 14

<sup>8</sup> Anche sul sistema di risoluzione delle controversie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare vi è una cospicua letteratura. Tra i lavori di carattere generale — e rinviando a note successive per taluni saggi inerenti a specifici aspetti di tale sistema o che sono stati scritti durante i lavori della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare —, si vedano, G. JAENICKE, *Dispute Settlement under the Convention on the Law of the Sea*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1983, p. 813 ss.; W. RIPHAGEN, *Dispute Settlement in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*, in *The New Law of the Sea* (a cura di Ch. L. Rozakis, C. A. Stephanou), North Holland, 1983, p. 281 ss.; S. WASUM, *Der internationale Seegerichtshof im System der obligatorischen Streitbeilegungsverfahren der Seerechtskonvention*, München, 1984; R. RANJEVA, *Le règlement des différends*, in *Traité du Nouveau Droit de la Mer* (a cura di R. J. Dupuy, D. Vignes), Paris, Bruxelles, 1985, p. 1105 ss.; G. SINGH, *United Nations Convention on the Law of the Sea Dispute Settlement Mechanisms*, New Delhi, 1985; A. O. ADEDE, *The System for Settlement of Disputes under the United Nations Convention on the Law of the Sea. A Drafting History and a Commentary*, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1987; T. MOZZILLO LETTIERI, *Il sistema per la soluzione delle controversie previsto nella nuova Convenzione sul diritto del mare, con particolare riferimento alla posizione dei Paesi latino-americani ed afro-asiatici*, in *La Comunità internazionale*, 1988, p. 55 ss.; J. E. NOYES, *Compulsory Third-Party Adjudication*

nare già in questo paragrafo, rinviando per le necessarie precisazioni al Capitolo I.

Invero, la suddetta Convenzione, a differenza di altri accordi di codificazione<sup>9</sup>, prevede (nella sezione 2 della Parte XV, e più precisamente all'art. 286) che determinate categorie di controversie rela-

---

*and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1989, p. 675 ss.; ID., *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in *Cornell International Law Journal*, 1999, p. 108 ss.; Sh. ROSENNE, L. B. SOHN, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary*. Vol. V (a cura di M. H. Nordquist), Dordrecht, Boston, London, 1989; A. CANNONE, *Il Tribunale internazionale del diritto del mare*, Bari, 1991; J. K. GAMBLE, *The 1982 UN Convention on the Law of the Sea: Binding Dispute Settlement?*, in *Boston University International Law Journal*, 1991, p. 39 ss.; Sh. ODA, *Dispute Settlement Prospects in the Law of the Sea*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1995, p. 863 ss.; J. I. CHARNEY, *The Implications of Expanding International Dispute Settlement System: The 1982 Convention on the Law of the Sea*, in *American Journal of International Law*, 1996, p. 69 ss.; A. E. BOYLE, *Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1997, p. 37 ss.; T. TREVES, *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, cit., p. 102 ss. (ID, *Tribunale internazionale del diritto del mare*, in *Dizionario di diritto pubblico*, cit., vol. VI, p. 5993 ss.); J. H. CASTRO VILLALOBOS, *Solución de controversias en la Convención sobre el derecho del mar: una visión latinoamericana*, in *Prospettive del diritto del mare all'alba del XXI Secolo* (a cura dell'Istituto Italo-Latino Americano), Roma, 1999, p. 247 ss.; M. M. MARSIT, *Le Tribunal du droit de la mer*, Paris, 1999; R. CASADO RAIGÓN, *Règlement des différends*, in *Le droit international de la pêche maritime* (a cura di D. Vignes, G. Cataldi, R. Casado Raigón), Bruxelles, 2000, p. 316 ss.; G. EIRIKSSON, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, The Hague, London, Boston, 2000; F. O. GOMES ROCHA, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, Hamburg, 2000; *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice* (a cura di P. Chandrasekhara Rao, R. Khan), The Hague, 2001; G. ZEKOS, *Competition or Conflict in the Dispute Settlement Mechanism of the Law of the Sea Convention?*, in *Revue Hellénique de Droit International*, 2003, p. 153 ss.; B. H. OXMAN, *The International Tribunal for the Law of the Sea*, in *Bringing New Law to Ocean Waters* (a cura di D. D. Caron, H. N. Scheiber), Leiden, Boston, 2004, p. 285 ss.; D. SCHNEIDER-ADDAE-MENSAH, *Der Internationale Seegerichtshof und die Mitteln völkerrechtlicher Streitbeilegung. Konkurrenzen unter dem Streitbelegungsregime des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen*, Marburg, 2004; N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, Cambridge, 2005; J. G. MERRILLS, *International Dispute Settlement*<sup>4</sup>, Cambridge, 2005, pp. 182–210; R. RAYFUSE, *The Future of Compulsory Dispute Settlement Under the Law of the Sea Convention*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 2005, p. 683 ss.; A. SERDY, *The Paradoxical Success of UNCLOS Part XV: A Half-hearted Replay to Rosemary Reyfuse*, ivi, p. 713 ss.; H. CAMINOS, *The International Tribunal for the Law of the Sea: an Overview of its Jurisdictional Procedure*, in *New International Tribunals and New International Proceedings*, (a cura di A. Del Vecchio), Milano, 2006, p. 17 ss.

<sup>9</sup> Si veda in proposito, U. VILLANI, *Osservazioni sulla soluzione delle controversie nelle convenzioni di codificazione del diritto internazionale*, in *Le droit international à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Milano, 1987, III, p. 497 ss.

tive all'interpretazione ed applicazione della stessa<sup>10</sup>, sorte tra due o più parti contraenti — qualora non sia stato possibile risolverle mediante procedimenti diplomatici o mediante procedimenti che conducono ad una decisione obbligatoria concordati dalle parti controvertenti nell'ambito di altri accordi —, potranno essere sottoposte, anche su istanza unilaterale (in base ai criteri indicati nell'art. 287 paragrafi 4 e 5, in combinato disposto con i paragrafi 1 o 3<sup>11</sup>), ad uno tra i seguenti procedimenti giudiziari o arbitrari: il Tribunale internazionale del diritto del mare; la Corte internazionale di giustizia; un tribunale arbitrale costituito conformemente all'allegato VII della Convenzione; un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'allegato VIII della Convenzione (quest'ultimo, peraltro, solo per le categorie di controversie indicate nell'allegato in parola). Con riferimento ad altre categorie di controversie, invece, la Convenzione attribuisce a ciascuna parte controvertente la possibilità di attivare unilateralmente un'apposita procedura di conciliazione (cosiddetta «conciliazione obbligatoria»)<sup>12</sup>. Inoltre, nella parte XI, sezione 5 della Convenzione è stabilito che su controversie relative alle attività condotte nella Zona internazionale dei fondi marini hanno competenza la Camera dei fondi marini del Tribunale internazionale del diritto del mare ovvero sezioni speciali della stessa Camera o del Tribunale internazionale del diritto del mare. Mentre, controversie relative all'interpretazione ed applicazione di contratti per l'esplorazione della Zona dei fondi marini o per lo sfruttamento delle sue risorse minerarie — e delle quali possono essere parti Stati, organizzazioni internazionali, persone fisiche o giuridiche — potranno essere sottoposte «a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia», oltre che alla Camera, ad un tribunale arbitrale commerciale. Quest'ultimo non ha tuttavia competenza su questioni di interpretazione della Convenzione, le quali, anzi, se necessarie

---

<sup>10</sup> In realtà, come è noto, si tratta della categoria residuale, ossia di tutte quelle controversie per la cui risoluzione non è prevista nella Convenzione una differente disciplina. Si veda, in proposito, *infra*, § 9.

<sup>11</sup> Sul punto si veda, *infra*, § 9

<sup>12</sup> Sulla differenza tra conciliazione facoltativa e conciliazione obbligatoria, si veda, per tutti U. VILLANI, *La conciliazione nelle controversie internazionali*<sup>2</sup>, Napoli, 1989, pp. 175-213.

per la soluzione della controversia, devono essere rinviate alla Camera «for a ruling»<sup>13</sup>.

Questa sorta di «*dépeçage*» della disciplina della soluzione delle controversie effettuato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (peraltro, come si chiarirà nel Capitolo I, molto più articolata) consente agli Stati e alle organizzazioni internazionali contraenti di avvalersi, per ciascuna categoria di controversie relative all'interpretazione ed applicazione della Convenzione stessa di cui siano parti, di procedimenti preposti *ad hoc*, ovvero ritenuti sufficientemente «specializzati» o particolarmente indicati a tal fine. In altri termini, si è cercato di stabilire un nesso tra i diversi procedimenti di composizione delle controversie e il diritto sostanziale.

D'altronde, di frequente si ravvisa un tale nesso anche in altri accordi di diritto internazionale del mare, in molti dei quali, invero, stan- te il principio generale della libera scelta di mezzi di risoluzione pacifica di controversie internazionali<sup>14</sup>, si tende a prevedere il ricorso ad un determinato procedimento, ad esempio alla conciliazione obbligatoria piuttosto che all'arbitrato, a seconda delle specifiche questioni di diritto sostanziale da essi disciplinate. È sembrato pertanto utile effettuare nel Capitolo I un'analisi comparata delle norme relative alla soluzione delle controversie di numerosi accordi vertenti «esclusivamente» o «anche» su vari aspetti del diritto del mare.

Inoltre, con riferimento al summenzionato sistema della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, da un lato, è parso opportuno, in considerazione di un siffatto collegamento, analizzare ciascun procedimento (o, se del caso, gruppo di procedimenti) in essa previsto in comparazione con quelli contemplati in altri accordi rispetto a controversie concernenti norme corrispondenti — per le materie disciplinate — a quelle della suddetta Convenzione; dall'altro, si è cercato di mettere in luce l'unitarietà che comunque sottende tale sistema.

**2.** — Ai procedimenti di risoluzione delle controversie il cui ricorso è previsto — talvolta come obbligatorio, talvolta in virtù di norme

---

<sup>13</sup> Cfr., *infra* § 8.

<sup>14</sup> Su tale principio si vedano, tra gli altri, V. STARACE, *Controversie internazionali*, in *Enciclopedia Giuridica*, Vol. IX, Roma, 1989 e U. VILLANI, *Controversie internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Vol. IV, Torino, 1989, p. 156.

«facoltizzanti»<sup>15</sup> — da un crescente numero di accordi concernenti («esclusivamente» o «anche») il diritto del mare e di accordi sulla soluzione delle controversie<sup>16</sup>, deve aggiungersi il regolamento giudiziario dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Tale procedimento è invero esperibile per la risoluzione di una controversia interstatale relativa al diritto del mare anche<sup>17</sup> in base a dichiarazioni unilaterali di accettazione obbligatoria della Corte nonché, mediante *forum prorogatum*<sup>18</sup>, allorquando uno Stato aderente allo Statuto, deferendo una

---

<sup>15</sup> In questa sede, per norme convenzionali facoltizzanti relative al regolamento delle controversie intendiamo riferirci a tre categorie di norme, ossia: *i*) alle norme di un dato accordo che, pur stabilendo il ricorso obbligatorio ad uno o più procedimenti di risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione dell'accordo stesso, possono nondimeno essere fatte oggetto di riserve; *ii*) alle norme di un dato accordo che, al contrario, attribuiscono alle parti contraenti la facoltà di accettare, mediante dichiarazione unilaterale, di sottoporre talune categorie di controversie insorgenti dall'accordo stesso ad uno o più procedimenti (per lo più, ma non necessariamente, ad arbitrato o a regolamento giudiziario dinanzi a un tribunale internazionale) senza far discendere dall'assenza di una tale dichiarazione alcun obbligo di ricorrere a un qualsivoglia procedimento per il regolamento delle controversie in questione; *iii*) alle norme che si limitano a prevedere un ricorso facoltativo ad uno o più procedimenti di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'accordo in cui sono previste.

<sup>16</sup> Rispetto agli accordi che, vertendo su vari aspetti del diritto del mare, saranno analizzati nel Capitolo I, quelli aventi quale oggetto generale la risoluzione di controversie (inclusi i compromessi arbitrati e i compromessi istitutivi della competenza di un tribunale internazionale permanente, ad esempio della Corte internazionale di giustizia) costituiscono dunque un'ulteriore categoria di accordi internazionali suscettibile di assumere rilievo ai fini della presente indagine.

<sup>17</sup> È appena il caso di precisare, infatti, che quando il deferimento alla Corte internazionale di giustizia di una controversia relativa al diritto del mare è stabilito mediante compromesso stipulato dagli Stati controvertenti ovvero quando l'obbligo di sottoporre alla Corte una eventuale controversia rientrante in siffatta categoria è previsto da clausole giurisdizionali inserite in accordi internazionali, ci troviamo nella diversa ipotesi del ricorso obbligatorio ad un procedimento contemplato in trattati internazionali e più precisamente del ricorso al procedimento consistente nel regolamento giudiziario dinanzi a detta Corte in virtù di norme convenzionali inserite vuoi in accordi relativi (a vario titolo) al diritto del mare, vuoi in accordi relativi alla risoluzione pacifica di controversie (tra i quali si annoverano, come è noto, anche compromessi istitutivi della competenza speciale della Corte internazionale di giustizia).

<sup>18</sup> Secondo autorevole dottrina, il *forum prorogatum*, che, come il compromesso, è un procedimento istitutivo di competenza speciale riconducibile all'art. 36 par. 1 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, «si ha a seguito del deferimento, mediante ricorso unilaterale, di una controversia al giudizio della Corte — deferimento che, per non essere fondato su un titolo di competenza, ha il valore di una semplice offerta — e dell'accettazione di quest'ultima, in forma espressa o tacita, da parte dello Stato contro il quale il ricorso è proposto» (così, V. STARACE, *Corte internazionale di giustizia*, in *Enciclopedia giuridica*,

controversia siffatta alla Corte internazionale di giustizia, tenta di istituire la relativa competenza, che peraltro si determina solo con l'accettazione dello Stato convenuto.

Non può pertanto escludersi che in presenza di controversie relative al diritto del mare si verificano problemi di interazione tra diversi strumenti contemplanti uno o più procedimenti attivabili per la loro risoluzione ovvero di concorrenza tra i procedimenti cui le parti controvertenti (o almeno una di esse) potrebbero decidere di ricorrere (problemi, che, come si osserverà nei Capitoli II e III, si sono effettivamente posti negli ultimi anni)<sup>19</sup>.

---

vol. IX, 1988, p. 5 della voce e già ID., *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, Napoli, 1970, p. 73 ss.). Ora, poiché in virtù di siffatto procedimento istitutivo di competenza speciale «gli Stati ai quali la Corte è aperta sono liberi di deferire a quest'ultima in via unilaterale anche controversie in ordine alle quali la competenza non sia stata preventivamente istituita» (V. STARACE, *op. ultima cit.*, p. 87), è da ritenere che il regolamento giudiziario di una controversia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la cui competenza speciale è stata appunto istituita mediante *forum prorogatum*, dovrebbe essere inquadrato tra i procedimenti esperibili in virtù di una “norma convenzionale facoltizzante”, nella specie costituita dall'art. 36 par. 1 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia stesso.

<sup>19</sup> Si tratta peraltro di problemi che riguardano tutto il diritto internazionale e su cui, soprattutto negli ultimi anni, si sta interrogando numerosa dottrina. Invero, la problematica dell'interazione tra procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali e del conflitto di giurisdizioni internazionali — nonostante l'interesse manifestato per tale tema già dopo l'istituzione della Corte permanente di giustizia internazionale, prima e della Corte internazionale di giustizia e della Corte di giustizia delle Comunità europee, successivamente (si vedano, ad esempio, G. TĒNĒKIDĒS, *L'exception de litispendance devant les organismes internationaux*, in *Revue générale de droit international public*, 1929, p. 502 ss.; Giacinto BOSCO, *Rapporti e conflitti fra giurisdizioni internazionali*, Roma, 1932; G. SALVIOLI, *Tutela dei diritti e interessi internazionali*, Padova, 1941, p. 395 ss.; K. S. CARLSTON, *Conflits de compétence entre organismes internationaux*, in *Journal du droit international*, 1940–45, p. 730 ss.; M. SIBERT, *Traité de droit international public*, Tome deuxième, Paris, 1951, pp. 442–443 e 515 ss.; P. GUGGENHEIM, *Traité de Droit international public*, Vol. II, Genève, 1954, pp. 188–195; U. M. IACCARINO, *Della c.d. competenza sulla competenza dei tribunali internazionali*, in *Diritto internazionale*, 1960, p. 357 ss., specialmente pp. 418–425; L. DELBEZ, *Les principes généraux du contentieux international*, Paris, 1962, pp. 40–44; M. MABROUK, *Les exceptions de procédure devant les juridictions internationales*, Paris, 1966, pp. 86–88; A. TIZZANO, *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, I, Napoli, 1967, pp. 226–229; R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*<sup>5</sup>, Napoli, 1968, pp. 262–264; A. A. CANÇADO TRINIDADE, *Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights*, in *Recueil des Cours*, vol. 202 1987, p. 9 ss.) — costituisce oggetto di ricerca soprattutto a partire dall'ultimo decennio. Ai saggi citati *supra* in nota 4, adde, tra gli altri, L. D. GURUSWAMY, *Should UNCLOS or GATT/WTO Decide Trade and Environment Disputes?*, in *Minnesota Journal of Global Trade*, 1998, p. 287 ss. (ID.,

A titolo qui meramente esemplificativo si può anzitutto prospettare una controversia relativa al diritto del mare, la quale, vertendo contestualmente sulla interpretazione di più accordi, oltre a poter essere sottoposta agli eventuali procedimenti in essi previsti<sup>20</sup>, può essere deferita alla Corte internazionale di giustizia in virtù delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione di quest'ultima re-

---

*Jurisdictional Conflicts between International Tribunals: A Framework for Adjudication and Implementation*, in *Bringing New Law to Ocean Waters*, cit. p. 297 ss.); V. LOWE, *Overlapping Jurisdiction of International Courts and Tribunals*, in *Australian Year Book of International Law*, 1999, p. 390 ss.; F. SALERNO, *Rapporti fra procedimenti concernenti le medesime istanze individuali presso diversi organismi internazionali di tutela dei diritti umani*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1999, p. 363 ss.; T. TREVES, *Conflicts between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 1999, p. 809 ss. (ID., *Le Tribunal international du droit de la mer dans la pléiade des juridictions internationales*, in *Les juridictions internationales: complémentarité ou concurrence?* (a cura di O. Delas, R. Côté, F. Crépeau, P. Leuprecht), Bruxelles, 2005); K. OELLERS-FRAHM, *Multiplication of International Courts and Tribunals and Conflicting Jurisdiction. Problems and Possible Solutions*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2001, p. 67 ss.; B. H. OXMAN, *Complementary Agreements and Compulsory Jurisdiction*, in *American Journal of International Law*, 2001, p. 277 ss.; P. VIGNI, *The Overlapping of Dispute Settlement Regimes: An Emerging Issue of International Law*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 2001, p. 139 ss.; ID., *Concorrenza fra norme internazionali: il regime giuridico dell'Antartide nel contesto globale*, Milano, 2005, p. 281 ss.; Ch. BROWN, *The Proliferation of International Courts and Tribunals: Finding Your Way through the Maze*, in *Melbourne Journal of International Law*, 2002, p. 453 ss.; H. CAMINOS, *The Creation of Specialised Courts: the Case of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda* (a cura di N. Ando, E. McWhinney, R. Wolfrum), The Hague, 2002, p. 569 ss.; H. FUJITA, *Chevauchements juridictionnels et tribunaux internationaux*, ivi, p. 575 ss.; M. SHAHABUDDEN, *Consistency in Holdings by International Tribunals*, ivi, p. 633 ss.; R. WOLFRUM, *Konkurrierende Zuständigkeiten internationaler Streitentscheidungsinstanzen: Notwendigkeit für Lösungsmöglichkeiten und deren Grenzen*, ivi, p. 651 ss.; Y. SHANY, *The Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2003; A. BULTRINI, *La pluralità di meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Europa*, Torino, 2004; A. DEL VECCHIO, *Nuovi profili della giurisdizione internazionale*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, vol. II, Napoli, 2004, p. 971 ss.; A. REINISCH, *The Use and Limits of Res Judicata and Lis Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes*, in *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2004, p. 37 ss.; C. SANTULLI, *Droit du contentieux international*, Paris, 2005, pp 84–101; G. GAJA, *Relationship of the ICJ with Other International Courts and Tribunals*, in *The Statute of the International Court of Justice*, cit., p. 533 ss.; A. GATTINI, *Un regard procédural sur la fragmentation du droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 2006, p. 303 ss.

<sup>20</sup> Incluso, per ipotesi, il regolamento giudiziario dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.



se dalle parti della controversia. Può inoltre accadere che, al fine di comporre pacificamente tale controversia, si faccia parallelamente o successivamente ricorso ad una pluralità di procedimenti di regolamento delle controversie.

Un'ulteriore conseguenza che può derivare dalla «moltiplicazione» di meccanismi e di sistemi di risoluzione di controversie<sup>21</sup>, consiste nella possibilità che una o entrambe le parti di un conflitto internazionale di interessi mettano in moto due o più procedimenti tra quelli a vario titolo esperibili e che ciò comporti la nascita di un corrispondente numero di controversie internazionali. Il che è suscettibile di verificarsi, ad esempio, allorché una parte, lamentando che l'altra abbia violato più accordi internazionali, ritenga strumentale all'affermazione di ciascuna delle sue pretese il ricorso — se del caso, contestuale — a più procedimenti, vuoi perché ciascuno degli accordi internazionali in questione stabilisce che le controversie rientranti nel proprio ambito siano sottoposte ad un determinato e differente procedimento di regolamento pacifico; vuoi, più semplicemente, perché essa, pur di perseguire il suddetto obiettivo, si avvale della facoltà di attivare il maggior numero possibile di meccanismi, ed in particolar modo di quelli che comportano la sottoposizione di controversie ad un organo istituzionalizzato (commissioni di conciliazione, tribunali arbitrali, corti e tribunali internazionali permanenti)<sup>22</sup>; vuoi ancora perché ciascun procedimento da essa attivato potrebbe apparirle idoneo al regolamento di una controversia

---

<sup>21</sup> Oltre che, beninteso, dalla moltiplicazione di accordi recanti clausole compromissorie o quantomeno clausole che prescrivono il ricorso a un dato procedimento, nonché di dichiarazioni unilaterali volte all'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia.

<sup>22</sup> Per la verità, ciò si verifica con una certa frequenza dinanzi a organismi internazionali preposti per la tutela dei diritti umani. È stato osservato in proposito da F. SALERNO, *Rapporti fra procedimenti concernenti le medesime istanze individuali presso diversi organismi internazionali di tutela dei diritti umani*, cit., pp. 373-374 che: «il fenomeno di una concorrenza tra i vari procedimenti è d'altro canto favorito dagli stessi individui che cercano di attivare ogni sorta di procedura idonea, sotto qualunque forma, ad un "accertamento" del loro diritto, accertamento che, specie se sostenuto da adeguata pubblicità, è suscettibile di rafforzare la fondatezza della loro pretesa nei confronti dello Stato. In ultima analisi, i privati hanno l'interesse a sfruttare questa virtuale concorrenzialità tra diversi organismi di controllo in presenza di analoghe opportunità di tutela offerte dalle disposizioni materiali degli atti internazionali sui diritti dell'uomo».

di un determinato tipo, ma non di altre<sup>23</sup>. Ciò è altresì suscettibile di verificarsi allorché una parte attivi unilateralmente uno di siffatti procedimenti, e l'altra, sempre unilateralmente, ne esperisca uno diverso, ritenendo che, a seguito del ricorso a quest'ultimo, sia maggiormente probabile che si addivenga alla risoluzione della controversia ovvero, trattandosi di un procedimento ad esito vincolante, che sia emanata una decisione o una sentenza ad essa favorevole.

Può dunque aversi che in relazione ad una determinata situazione, sorgano due o più controversie internazionali di diritto del mare e che per ciascuna di esse — tra le quali, peraltro, potrebbe anche non esserci identità di parti — si ricorra, pressoché contestualmente, ad un diverso procedimento di regolamento pacifico. Inoltre qualora i procedimenti a tal fine esperiti siano la conciliazione, l'arbitrato, il regolamento giudiziario (quest'ultimo dinanzi al medesimo o a differenti tribunali internazionali) o procedimenti cosiddetti «quasi-giurisdizionali», ne potrebbe conseguire che gli affari relativi a siffatte controversie, pendenti dinanzi a ciascuno di essi, abbiano in comune uno o più elementi identificativi (soggetti, oggetto e titolo) per cui — almeno in taluni casi — risulti esserci connessione.

---

<sup>23</sup> Si tratta comunque di un'elencazione esemplificativa. Varie possono essere infatti le ragioni che, nell'ipotesi di più controversie internazionali incentrate sulla medesima situazione e insorte tra le medesime parte, inducono una di essa a ricorrere a più procedimenti di composizione pacifica.

## CAPITOLO I

### I PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PREVISTI IN ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL MARE

SOMMARIO: 3. L'inserimento di clausole che si limitano a stabilire un obbligo di negoziato o che prevedono un ricorso solo facoltativo a procedimenti di risoluzione delle controversie in accordi relativi al diritto del mare. — 4. Il ricorso obbligatorio alla conciliazione per la risoluzione di alcune categorie di controversie previsto da accordi relativi al diritto del mare. — 5. Il ricorso a sistemi cosiddetti «quasi-giurisdizionali» di risoluzione delle controversie previsto da accordi relativi al commercio internazionale, tra l'altro, di risorse naturali marine. — 6. L'inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in accordi in materia di conservazione e gestione di risorse biologiche marine. — 7. L'inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in accordi bilaterali relativi alla conservazione, estrazione e gestione di idrocarburi o di altre risorse minerarie marine condivise. — 8. Il ricorso al regolamento giudiziario e all'arbitrato previsto dalla parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. — 9. Il ricorso al regolamento giudiziario e all'arbitrato previsto dalla parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. — 10. *Segue*: La prescrizione di misure cautelari nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale. — 11. *Segue*: Il procedimento azionabile per il pronto rilascio di navi ed equipaggi stranieri. — 12. L'applicazione *mutatis mutandis* della parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevista da alcuni recenti trattati multilaterali. — 13. L'inserimento di clausole compromissorie o giurisdizionali in recenti accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente e, in particolare, dell'ambiente marino. — 14. Il ricorso a procedimenti di *compliance* istituiti dalle Conferenze delle parti di alcuni trattati ambientali. — 15. Il ricorso ad organi giurisdizionali istituiti nell'ambito di accordi e organizzazioni regionali di integrazione economica.

**3.** — Nel paragrafo 63 della sentenza arbitrale del 4 agosto 2000 relativa all'affare del *Southern Bluefin Tuna*<sup>24</sup>, il tribunale arbitrale co-

---

<sup>24</sup> Sentenza arbitrale del 4 agosto 2000 relativa all'affare *Southern Bluefin Tuna* (*Australia e Nuova Zelanda c. Giappone*), in *International Legal Materials*, 2000, p. 1399 ss.

stituito in base all'allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ha sostenuto che: «[A] significant number of international agreements with maritime elements, entered into after the adoption of UNCLOS, exclude with varying degrees of explicitness unilateral reference of a dispute to compulsory adjudicative or arbitral procedures. Many of these agreements effect such exclusion by expressly requiring disputes to be resolved by mutually agreed procedures, whether by negotiation and consultation or other method acceptable to the parties to the dispute or by arbitration or recourse to the International Court of Justice by common agreement of the parties to the dispute».

In effetti, se si procede ad un esame sommario di accordi internazionali relativi a vario titolo al diritto del mare, si constata che in molti di essi sono contenute norme sulla risoluzione di controversie che prevedono il ricorso facoltativo a uno o più procedimenti (tanto diplomatici quanto ad esito vincolante) ovvero che si limitano a stabilire un obbligo di negoziato<sup>25</sup>.

Tra le disposizioni che rientrano nella prima categoria, se ne rinvencono talune che affermano un obbligo di consultazione<sup>26</sup> preci-

---

<sup>25</sup> Sul punto si vedano tra gli altri, G. ARANGIO RUIZ, *Controversie internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano, 1962, p. 397; M. GIULIANO, *Considerazioni sulla «via diplomatica» per la soluzione pacifica di controversie tra Stati*, in *Comunicazioni e studi*, vol. XIV, 1975, p. 365 ss.; P. REUTER, *De l'obligation de négocier*, ivi, p. 711 ss.; G. GEAMĂNU, *Théorie et pratique des négociations en droit international*, in *Recueil des Cours*, vol. 166, 1980, p. 367 ss.; U. VILLANI, *Controversie internazionali*, cit., p. 158; N. GHOZALI, *La négociation diplomatique dans la jurisprudence internationale*, in *Revue belge de droit international*, 1992, p. 323 ss.; Ph. PAZARTZIS, *Les engagements internationaux en matière de règlement pacifique des différends entre États*, Paris, 1992, p. 68 ss.; M. A. ROGOFF, *The Obligation to Negotiate in International Law: Rules and Realities*, in *Michigan Journal of International Law*, 1994, p. 141 ss.; C. A. FLEISCHHAUER, *Negotiation*, in *Encyclopedia of Public International Law*<sup>2</sup>, vol. III, North Holland, 1997, p. 535 ss. L. CAFLISCH, *Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques*, cit., p. 275; F. MUNARI, *Risoluzione pacifica e prevenzione delle controversie internazionali*, in *Istituzioni di diritto internazionale*<sup>3</sup> (a cura di S. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria), Torino, 2006, p. 248; J. G. MERRILLS, *International Dispute Settlement*<sup>4</sup>, cit., pp. 1-27.

<sup>26</sup> Si veda ad esempio l'art. 16 della Convenzione di Canberra del 10 maggio 1993 sulla conservazione del tonno rosso del Sud (in vigore dal 24 maggio 1994) in *United Nations Treaty Series*, vol. 1819, p. 359 ss.: «1. If any dispute arises between two or more of the Parties concerning the interpretation or implementation of this Convention, those Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiations, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own

puamente finalizzato all'eventuale individuazione del procedimento ritenuto più adatto al regolamento di una determinata controversia. Sicché qualora le consultazioni non conducano ad un «accordo inteso ad esperire altro mezzo»<sup>27</sup>, non sussiste l'obbligo di avviare un negoziato anche sull'oggetto di tale controversia<sup>28</sup>.

---

choice. 2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent in each case of all parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice or to arbitration; but failure to reach agreement on reference to the International Court of Justice or to arbitration shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 above. 3. In cases where the dispute is referred to arbitration, the arbitral tribunal shall be constituted as provided in the Annex 1 to this Convention. The Annex forms an integral part of this Convention».

<sup>27</sup> Così G. ARANGIO RUIZ, *Controversie internazionali*, cit., p. 398.

<sup>28</sup> All'opposta conclusione si dovrebbe invece pervenire — sia con riferimento all'ipotesi di esito negativo delle consultazioni sul procedimento da esperire per la risoluzione di una controversia sorta nell'ambito di un trattato che stabilisce solamente un ricorso facoltativo a determinati procedimenti, sia con riferimento all'ipotesi di una controversia sorta tra parti contraenti di un trattato che non prevede alcunché in materia di regolamento delle controversie — qualora si accogliesse la tesi sostenuta da parte della dottrina, secondo cui l'obbligo di negoziato «is a principle of general international law» (così il giudice L. PADILLA NERVO nella sua *Dissenting Opinion* annessa alla sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia il 2 febbraio 1973 nell'affare della *competenza in materia di zone di pesca (Repubblica federale di Germania c. Islanda)*, *giurisdizione*, in *ICJ Reports 1973*, p. 90) ovvero avente «un fondement coutumier» (P. DAILLIER, A. PELLET, *Droit international public*<sup>7</sup>, Paris, 2002, p. 829). Altri autori (Ph. PAZARTZIS, *Les engagements internationaux en matière de règlement pacifique des différends entre États*, cit., p. 67) hanno interpretato nel senso dell'affermazione di un obbligo generale di negoziato da parte della Corte internazionale di giustizia, il seguente brano del par. 86 della sentenza resa il 20 febbraio 1969 negli affari relativi alla *delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica federale di Germania c. Danimarca e Repubblica federale di Germania c. Paesi Bassi)*: «[T]he obligations to negotiate [...] merely constitutes a special application of a principle which underlines all international relations, and which is moreover recognized in Article 33 of the Charter of the United Nations as one of the methods for the peaceful settlement of international disputes. There is no need to insist upon the fundamental character of this method of settlement, except to point out that it is emphasized by the observable fact that judicial or arbitral settlement is not universally accepted», in *ICJ. Reports 1969*, p. 47. Riferendosi a tale sentenza, G. FITZMAURICE, *The Future of Public International Law and of the International Legal System in the Circumstances of Today*, in *Institut de Droit International. Livre du Centenaire 1873–1973. Evolution et perspectives du droit international*, Bâle, 1973, pp. 321–322, ebbe più cautamente ad osservare: «Although this pronouncement was of course related to the circumstances of the case, it came very near to a finding of a general character that when an issue arises between States, there also arises — not as a mere matter of usage or expediency — but as a common law obligation, a duty to negotiate about it in the first place, before any other step is taken, even in the absence of any prior undertaking to do so».